

**REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI
BASSA VAL D'ARDA FIUME PO**

**Titolo I
Disposizioni generali e
ordinamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Funzioni del Servizio Intercomunale di Polizia Locale
- Art. 3 - Ambito territoriale
- Art. 4 – Organico del Servizio Intercomunale di Polizia Locale
- Art. 5 – Dipendenza del Servizio Intercomunale di Polizia Locale
- Art. 6 – Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 7 – Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale
- Art. 8 – Compito del Vice Comandante
- Art. 9 - Compiti dei Responsabili dei Presidi territoriali se istituiti
- Art. 10 - Compiti dei Commissari, degli Ispettori e dei Vice-ispettori
- Art. 11 - Compiti degli Assistenti e degli Agenti

**Titolo II
Norme di comportamento e di esecuzione del servizio**

**Capo I
Organizzazione e norme di comportamento**

- Art. 12- Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 13 – Norme generali di condotta. Doveri del Personale
- Art. 14 - Comportamento in servizio
- Art. 15 – Saluto
- Art. 16 – Rapporti esterni
- Art. 17 – Uso Social network
- Art. 18 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 19 – Responsabilità disciplinare

**Capo II
Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione**

- Art. 20 – Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
- Art. 21 – Ordine di servizio relativa ai servizi a carattere generale
- Art. 22 – Ordine di servizio giornaliero
- Art. 23 – Foglio di servizio
- Art. 24 – Prestazioni in servizio
- Art. 25 – Obbligo di intervento
- Art. 26 – Reperibilità: nozione e casi
- Art. 27 – Servizi a carattere continuativo
- Art. 28 – Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 29 – Controlli sui servizi

- Art. 30 – Tessera di servizio
- Art. 31 – Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 32 – Uniformi
- Art. 33 – Uso, custodia e conservazione di attrezzi e documenti
- Art. 34 – Servizi di rappresentanza
- Art. 35 – Servizi a richiesta di privati e collaborazione con il
- Art. 36 – Servizi armati

Capo III
Norme relative al personale

- Art. 37 - Disciplina contrattuale
- Art. 38 – Assenze. Obbligo di avviso

Titolo III
Requisiti di accesso e formazione

Capo I
Requisiti di accesso

- Art. 39 – Corso-Concorso Regionale
- Art. 40 - Requisiti di accesso
- Art. 41 - Requisiti fisico-funzionali
- Art. 42 - Requisiti psico-attitudinali
- Art. 43 - Prove di abilità

Capo II
Formazione, aggiornamento e addestramento

- Art. 44 - Formazione specifica
- Art. 45 - Formazione iniziale
- Art. 46 - Aggiornamento e addestramento
- Art. 47 - Addestramento fisico

Titolo IV
Armi e strumenti in dotazione

- Art. 48 – Armi in dotazione
- Art. 49 – Assegnazione dell'arma e modalità di porto
- Art. 50 – Casi di porto dell'arma
- Art. 51 – Custodia di armi. Doveri dell'assegnatario
- Art. 52 – Consegnatario delle armi e munizioni
- Art. 53 – Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario
- Art. 54 – Strumenti in dotazione individuale
- Art. 55 - Strumenti di autotutela
- Art. 56 - Formazione ed addestramento all'uso
- Art. 57 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela
- Art. 58 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti
- Art. 59 – Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Titolo V Ricompense

- Art. 60 – Ricompense
- Art. 61 – Requisiti per il conferimento
- Art. 62 – Procedure per le ricompense

Titolo VI Patrono, bandiera e norme finali

- Art. 63 – Festa del Servizio
- Art. 64 - Bandiera
- Art. 65 – Norme di rinvio
- Art. 66 – Entrata in vigore

Titolo I Disposizioni generali e ordinamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche nonché dalla Legge 7 marzo 1986, n.65 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio intercomunale di Polizia Locale dell'Unione

Art. 2 Funzioni del Servizio Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Servizio intercomunale di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 13 bis della legge regionale n. 24 del 2003 e dalla Convenzione approvata dai Comuni appartenenti all'Unione, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. Il Servizio vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni dell'Unione, assolvendo, in particolare, alle funzioni di Polizia Amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.
3. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore delegato ed eventualmente integrate dal Sindaco di ogni singolo Comune, nonché degli accordi stipulati con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, il Servizio opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

4. Il personale appartenente al Servizio, nell'ambito territoriale di appartenenza di cui all'art. 3 e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria a competenza generale, di polizia stradale, di soccorso di protezione civile in caso di calamità naturali, di controllo dei tributi locali, di polizia commerciale, polizia edilizia.

Art. 3
Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Servizio è individuato nel territorio dei Comuni appartenenti all'Unione e cioè i comuni di: Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova Sull'Arda, nonché di tutti quei territori che eventualmente entreranno a fare parte della gestione associata del servizio di Polizia Locale, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia Locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti ai Servizi.

Art. 4
Organico del Servizio intercomunale di Polizia Locale

1. La Giunta dell'Unione, sulla base degli standard definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, della legge regionale n. 24 del 2003, definisce la dotazione organica del Servizio intercomunale di Polizia municipale, articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) vice-comandante, addetto al coordinamento e controllo;
- d) comandante.

Le figure professionali di cui al comma 1, sono come di seguito articolate

<i>Figura professionale</i>	<i>Grado</i>	<i>Inquadramento contrattuale</i>	<i>Qualità giuridica</i>
Agente	Agente	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Agente Scelto	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Assistente	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Assistente Scelto	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Assistente Capo	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Sovrintendente	C	Agente di PG /Agente di PS
Agente	Sovrintendente Maggiore	C	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Scelto	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Capo	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Ispettore Superiore	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Capo	D	Ufficiale di PG/Agente di PS

<i>Figura professionale</i>	<i>Grado</i>	<i>Inquadramento contrattuale</i>	<i>Qualità giuridica</i>
coordinamento e al controllo			
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Superiore	D	Ufficiale di PG/Agente di PS
Vice Comandante	Commissario/ Ispettore, Sovrintendente Maggiore	D giuridico, qualora non disponibile tale figura, sarà ricoperta da un C	Ufficiale di PG/Agente di PS
Comandante	Commissario Capo	D	Ufficiale di PG/Agente di PS

3. Il Servizio, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2003, sarà organizzato in un modulo a rete costituito:
 - a) da un Ufficio Unico denominato di seguito Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
 - b) da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali se attivati).
4. Gli Uffici e i Reparti inseriti nel Comando, esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni aderenti, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli uffici territoriali esistenti.
5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Servizio determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale degli Uffici, Reparti, e Presidi territoriali (se attivati) in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dall'art. 13 bis, della legge regionale n. 24 del 2003, nonché dall'art. 2 del presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici, Reparti e Presidi.

Art. 5

Dipendenza del Servizio Intercomunale di Polizia municipale

1. Il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Corpo e vigila sull'espletamento del servizio svolto.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Servizio opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale in forza al Servizio dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente dell'Unione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 24 del 2003.

Art. 6

Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 24 del 2003, il personale in forza al Servizio svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio dell'Unione e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
- b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
- c) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Presidente dell'Unione di Comuni o dell'Assessore delegato, al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- d) su disposizione del Comandante per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi dei punti b) e c).

Art.7

Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Servizio può essere attribuita solo a personale in servizio di ruolo di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio-economica dell'Unione.
Il Comandante è allocato nella qualifica apicale dell'Unione e assume la qualità di Comandante di Polizia Locale dell'Unione Bassa Val d'Arda e degli eventuali altri enti che dovessero aderire.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e ne risponde direttamente al Presidente dell'Unione o all'Assessore delegato. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente dell'Unione, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies della legge regionale n. 24 del 2003.
3. Il Comandante, in particolare:
 - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - b) detta le linee organizzative dell'attività della struttura;
 - c) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate dando direttive specifiche;
 - d) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - e) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
 - f) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - g) coordina i servizi del proprio Settore con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - h) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
 - i) rappresenta il Servizio intercomunale nei rapporti interni ed esterni all'Ente.
4. Il Comandante è tenuto ad informare il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nella Convenzione.

Art. 8

Compiti del Vice-comandante

1. Il Vicecomandante è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. All'inizio di ogni anno, il Vice-comandante presenta al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 9

Compiti dei Responsabili dei Presidi

1. I Responsabili dei presidi, qualora siano previsti ed individuati saranno responsabili dell'attività svolta nelle strutture alle quali verranno direttamente preposti dal Comandante, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate dal medesimo. Periodicamente, i Responsabili dei presidi presentano al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

Art. 10

Compiti dei Commissari, degli Ispettori e dei Viceispettori

1. I Commissari qualora siano previsti ed individuati coadiuvano il Comandante, il vice Comandante, e hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - d) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
 - e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, Consigli di Quartiere, gruppi d'interesse, ecc.);
 - f) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.
2. Gli Ispettori qualora siano previsti ed individuati, coadiuvano i Commissari dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o impedimento, li sostituiscono; curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Commissari, esercitano le seguenti attività:
 - a) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - b) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.
3. Tutte le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali,

sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 11

Compiti degli Assistenti e degli Agenti

1. Gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I

Organizzazione e norme di comportamento

Art. 12

Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è così stabilito:

Comandante

Vice-comandante

Commissario Superiore

Commissario Capo

Commissario

Ispettore Superiore

Ispettore Capo

Ispettore Scelto

Ispettore

Sovrintendente Maggiore

Sovrintendente

Assistente Capo

Assistente Scelto

Assistente

Agente Scelto

Agente

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Servizio è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.
3. Gli appartenenti al servizio sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se questi appartiene ad altro presidio territoriale, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso deve comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.
4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Servizio non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

6. Ogni appartenente al Servizio può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
7. Ogni appartenente al Servizio ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 13

Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Servizio deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Servizio di Polizia Locale.

Art. 14

Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
 - portare involti voluminosi;
 - consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - utilizzare ombrelli;

- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 15

Saluto

1. Ogni appartenente al Servizio, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, i Sindaci, il Presidente dell'Unione e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 16

Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato specificatamente a tale scopo. Ogni altro appartenente al Servizio deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Servizio.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini, fatte salve le situazioni di urgenza, sono rivolte, formalmente, al Comandante tramite gli uffici del Comando.

Art. 17

Uso social network

1. Il Corpo può utilizzare strumenti di comunicazione di massa e social network per informare e comunicare le proprie attività istituzionali, per favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla gestione della sicurezza del territorio.
2. Con propri specifici atti il Comandante individua i sistemi di comunicazione da utilizzare, disciplina la gestione dei profili attivi, gli accessi ed i contenuti.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono aderire liberamente ai social network come utenti privati, ma, in relazione all'art. 54 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alle norme di questo regolamento, devono prestare attenzione alle conversazioni sui propri profili e in particolare:
 - evitano espressioni o comportamenti inopportuni, anche se in buona fede;

- mantengono il massimo riserbo sulle attività di istituto;
- evitano di comunicare informazioni o particolari sulle attività di servizio, quali ad esempio, giorni, orari, turni di presenza in determinati luoghi, informazioni o particolari su determinati interventi svolti, in corso o in programma (es. incidenti stradali, accertamenti amministrativi o di Polizia Giudiziaria, servizi previsti, segnalazioni ecc.);
- evitano commenti anche di natura privata che in ogni modo possono condizionare l'esercizio delle funzioni di istituto, recare pregiudizio alla immagine della Polizia Locale o prestarsi a fraintendimenti, equivoci o strumentalizzazioni a danno dell'intero Corpo.

Art. 18

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 16, i componenti il Servizio devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
5. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Servizio intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
6. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato sia esso fisso che dell'utenza mobile/cellulare.

Art.19

Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Servizio sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso.
3. Le procedure disciplinari attivate dal Comandante proseguono e si concludono nell'ente e per i dipendenti in comando/distacco presso i singoli comuni di appartenenza dei dipendenti destinatari dei provvedimenti.

Capo II
Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 20

Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Servizio di Polizia Municipale.
2. Per quanto riguarda la programmazione delle attività sovracomunali, il Comandante si avvale dei Responsabili dei presidi se attivati.
3. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli Uffici, Reparti, Presidi. I responsabili delle predette strutture tecnico-operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 21

Ordine di servizio relativa ai servizi a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Servizio, il Comandante emana apposito ordine di servizio settimanale, contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione al responsabile del servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 22

Ordine di servizio giornaliero per particolari esigenze

- 1 L'ordine di servizio giornaliero, viene redatto in aggiunta a quello settimanale per la copertura di particolari servizi richiesti in ambito territoriale.
2. L'ordine di servizio contiene: ove possibile cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
- 3 Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio dello stesso.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.
5. Negli Uffici distaccati l'ordine di servizio segue quanto sopra già descritto;

Art. 23

Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordinanza di servizio a firma del Comandante, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Il foglio di servizio è personalmente custodito dal responsabile del servizio che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

Art. 24

Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art. 25

Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

Art. 26

Reperibilità: nozioni e casi

1. Per il personale del Servizio intercomunale di Polizia municipale potrà essere istituito un servizio di reperibilità. esso sarà effettuato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Il concorso è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, esemplificativamente: frane, incendi particolarmente pericolosi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.
3. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 2, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Servizio, disposto dal Comandante, è reso operata a cura della Centrale Radio Operativa se attivata, in alternativa dalla chiamata telefonica fatta all'utenza privata o cellulare. Nelle more tale attività verrà attivata secondo la strumentazione tecnologica presente al momento.

Art. 27

Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 28

Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Servizio può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 29

Controlli sui servizi

1. Il responsabile del Servizio, ovvero il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 30

Tessera di servizio

1. Il Comando rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: il logo ed il nome dell'Unione nonché il nome dei Comuni associati, la sottoscrizione del Comandante e del Presidente dell'Unione, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. Unitamente alla tessera viene rilasciata anche placca-distintivo numerata da tenere congiuntamente alla tessera.
2. La tessera di servizio, congiuntamente alla placca, che ha validità quinquennale, va esibita nei casi previsti dall'art.14.
3. La tessera di servizio congiuntamente alla placca, deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
4. La tessera congiuntamente alla placca, va immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio ed è ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o/e della placca di cui al presente articolo.

Art. 31

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia municipale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
5. Il personale del Servizio, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
5. Il Comandante del Servizio può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
6. Il Comandante può autorizzare l'utilizzo dell'uniforme fuori servizio, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è di norma vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa.
- 7.

Art. 32

Uniformi

1. Su proposta motivata del Comandante, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, si può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 33

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Servizio, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente alla Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 34

Servizi di rappresentanza

1. Al Servizio Intercomunale di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Ente.

2. Il personale del Servizio che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 35

Servizi a richiesta di privati e collaborazione con il volontariato

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, e in attuazione all'art. 56 ter del CC.N.L e dell'art. 22 comma 3 bis del D.L 50/2017 e sentiti il personale del Servizio, i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse:
 - a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta;
 - b) servizi di regolamentazione del traffico;
 - c) assistenza alle manifestazioni.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro previsto dall'Unione per l'esecuzione del servizio.
3. In attuazione all'art. 17 septies della Legge Regionale 24 del 2003, nonché al fine di valorizzare il ruolo della Polizia Locale come momento aggregante della comunità, si potrà fare uso della collaborazione di volontari o di Guardie Particolari Giurate con funzioni ausiliarie a supporto dell'attività di Polizia Locale, nonché di quei soggetti che beneficiano di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività come ad esempio i volontari del Servizio Civile Nazionale. I segni e le caratteristiche identificativi e distintivi connessi all'attività svolta dai volontari e delle Guardie Giurate nonché degli altri soggetti impiegabili, di cui alla richiamata legge regionale, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1

Art. 36

Servizi armati

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del DM 145 del 1987, i servizi per i quali il personale del Corpo, a cui è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza porta l'arma comune da sparo nonché i presidi tattici di autotutela, sono disciplinati dal presente articolo. Relativamente alle caratteristiche dell'arma e dei presidi tattici si rimanda all'art 46 del presente regolamento.
2. Sono comunque svolti obbligatoriamente con l'arma in dotazione i servizi di:
 - a) Polizia Stradale;
 - b) di Controllo del Territorio;
 - c) supporti di vigilanza fissa della sede del Comando;
 - d) i servizi di presidio fisso ai seggi elettorali quando richiesto dalla competente autorità di P.S.

Capo III
Norme relative al personale

Art. 37
Disciplina contrattuale

1. Entro un anno dalla approvazione del presente regolamento, dovrà essere raggiunta uniformità nei vari Comuni afferenti l'Unione nell'applicazione degli istituti contrattuali che interessano direttamente il personale di polizia locale, quali: sistemi di valutazione, criteri per le progressioni orizzontali e verticali, salario accessorio, assistenza e previdenza ex art. 208 codice della strada, riduzione dell'orario di lavoro per il personale turnista, ecc.

Art. 38
Assenze. Obbligo di avviso

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti.
2. I responsabili delle strutture tecnico-operative hanno l'obbligo di darne tempestiva notizia al Comando e di informare l'Ufficio o il Reparto o il Presidio territoriale di cui è responsabile.
3. Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di trasmettere, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la prognosi.

Titolo III
Requisiti di accesso e formazione

Capo I
Requisiti di accesso

Art. 39
Corso-Concorso Regionale

1. Fatte salve esigenze particolari e altri obblighi di legge, l'assunzione di personale tramite concorso pubblico avviene attingendo alla graduatoria finale predisposta dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai corsi-concorsi dalla stessa organizzati per il tramite della Scuola Interregionale di Polizia Locale.

Art. 40
Requisiti di accesso

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori dei comuni. Detti requisiti, da prevedere nei singoli bandi concorsuali sono quelli individuati nei regolamenti per l'accesso agli organici, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 14/02/2005, di seguito denominata "Direttiva".
2. Per l'accesso alla figura professionale di "agente" l'Ente può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.

3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.

Art. 41

Requisiti fisico-funzionali

1. I requisiti fisico-funzionali sono quelli individuati nell'allegato A della Direttiva emanata dal competente servizio Polizia Locale della regione Emilia-Romagna;

Art. 42

Requisiti psico-attitudinali

1. I requisiti psico-attitudinali sono diversi a seconda della figura professionale di accesso e sono individuati nell'allegato B della Direttiva.

Art. 43

Prove di abilità

1. Le prove di abilità, il cui svolgimento dovrà essere previsto nei singoli bandi concorsuali e dovrà essere motivato in relazione alla realizzazione di particolari servizi di polizia locale, non possono avere effetti oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento.

Capo II

Formazione, aggiornamento e addestramento

Art. 44

Formazione specifica

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Servizio, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.
2. Il Servizio, assume come principio fondamentale quello della formazione e dell'aggiornamento permanente e costante, ogni attività sarà gestita e valutata dal Comando.

Art. 45

Formazione iniziale

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente, addetto al coordinamento e controllo e dirigente sono tenuti a frequentare, possibilmente durante il periodo di prova, uno specifico corso di formazione che si conclude con una valutazione.
2. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione relativo alla figura professionale di agente sono individuati nella Direttiva e specificati nell'allegato C della Direttiva medesima.
3. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione relativo alla figura professionale di addetto al coordinamento e controllo sono individuati nella Direttiva e specificati nell'allegato D della Direttiva medesima.
4. La formazione iniziale riferita alla figura professionale di dirigente è la stessa prevista al comma 3 integrata da un percorso formativo personale individuato dall'Ente.
5. La valutazione della formazione iniziale è effettuata da una Commissione presieduta dal Comandante del Corpo intercomunale e in caso di concorso promosso da più enti dal Comandante designato. Le condizioni e le modalità della valutazione e l'attestazione dell'esito della stessa sono indicate nella Direttiva.
6. L'Ente può comunque procedere all'assunzione in via definitiva degli operatori in prova anche in carenza di valutazione positiva della formazione iniziale purché motivi adeguatamente tale decisione.

7. L'attività formativa di cui al presente articolo è prioritariamente erogata dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale di cui all'art. 18 della l.r. n. 24 del 2003 a tal fine istituita dalla Regione Emilia-Romagna; può essere altresì erogata da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
8. L'Ente può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo intercomunale di polizia municipale per trasferimento da altre regioni, nonché i dirigenti che accedono al ruolo per conferimento di incarico.
9. Nel caso di assunzioni a tempo determinato la formazione di ingresso è realizzata, con le modalità previste dalla Direttiva, a cura dell'Amministrazione su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante.

Art. 46

Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Servizio intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Art. 47

Addestramento fisico

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Servizio, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante programma, organizza e propone alla Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

TITOLO IV

Armi e strumenti in dotazione

Art. 48

Armi in dotazione

1. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del D.M. 145 del 1987 sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
1. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è la pistola semiautomatica, calibro 9x21, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
2. Solo per particolari casi di Polizia Rurale o zoofila è previsto per personale particolarmente qualificato l'uso di arma lunga scelta fra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da caccia.

Art.49

Assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. L'arma di cui all'art. 46 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986.

2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Comandante ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.M. n.145 del 1987, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
3. L'arma è assegnata al personale in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
4. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva e manette. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.
L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
6. Il Comandante può sempre richiedere una visita medica agli assegnatari di arma per verificare il sussistere dell'idoneità psico-fisica al maneggio delle armi; il rifiuto a sottoporsi a detta visita comporta l'immediato ritiro dell'arma; le spese per le visite mediche e le relative certificazioni previste dal presente comma sono a carico dell'Ente.
7. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui all' art. 53.

Art. 50
Casi di porto dell'arma

1. In esecuzione del presente regolamento, i servizi da effettuarsi nel territorio dell'Unione o dei comuni afferenti l'Unione, cui è previsto il porto dell'arma comune da sparo, anche con riferimento al D.M. 145 del 1987, sono attualmente i seguenti:
 - a) servizi effettuati sul territorio comunale ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo e dei Presidi territoriali;
 - b) servizi notturni e di pronto intervento;
 - c) servizi di presidio fisso dei seggi elettorali.
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Unione, nei seguenti casi:
 - a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti, oltre che nei casi e con le modalità definite dall'art. 17 quinquies della L.R. 24.2003. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dell'Unione;
 - e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

3. Limitatamente al territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 51

Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 47, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale di Piacenza
3. L'uso dell'arma, anche senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di rapporto.

Art. 52

Consegnatario delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Comandante del Servizio, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro di cui all'art. 51. Prioritariamente sono nominati consegnatari i responsabili dei presidi territoriali.

Art. 53

Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
 - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
 - e) proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 54

Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Servizio Polizia Municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) arma corta;
 - b) fischietto
 - c) manette;
 - d) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente quali bastone estensibile, a tale scopo si rimanda al successivo art. 53;

- e) spray irritante a tale scopo si rimanda al successivo art. 53;
- f) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio in considerazione del particolare tipo di servizio da svolgere;
- g) per interventi di Protezione Civile il personale potrà essere dotato di D.P.I. aggiuntivi quali maschera di protezione nbc, vestiario aggiuntivo di protezione, stivali in gomma, guanti antinfortunistica, caschetto di protezione.

Art. 55

Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Servizio dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, sono tenuti prima di avere in dotazione tali strumenti a partecipare a momento formativo obbligatori.
2. lett. A Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
lett. B Viene considerato strumento di dispositivo di protezione individuale ai sensi delle vigenti normative, il giubbotto antiproiettile, i guanti antitaglio, il casco con visiera e paranuca, dello scudo di materiale plastico trasparente di forma rotonda o rettangolare;
2. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti di cui al punto 2 lett. A deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
3. L'utilizzo del casco e dello scudo deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante e solo per particolari servizi quali ad esempio a titolo esemplificativo azioni di sgombero o di supporto alle altre FF.PP in occasione di tumulti o manifestazioni particolari.

Art. 56

Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela quale lo spray di cui all'art. 53 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 6 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
4. Il comandante potrà avvalersi per la formazione oltre che degli eventuali corsi fatti dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, anche di altre strutture che diano affidabilità e comprovata dimostrazione di essere addetti alla formazione.

Art. 57

Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.
Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

Art. 58

Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Presidi Territoriali

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione alle singole strutture tecnico-operative. I responsabili delle singole strutture tecnico-operative sono tenuti ad usarli ed a farli usare con gli obblighi di cui all' art. 32.
2. I mezzi in dotazione al Servizio devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. E' compito del personale della struttura cui è assegnato il mezzo, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata, deve essere prontamente comunicata al Comando.

Art. 59

Rinvio alle norme di legge e di regolamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, valgono le norme legislative e regolamentari in materia di armi.

TITOLO V

Ricompense

Art.60

Ricompense

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - 1) elogio scritto del Comandante;
 - 2) encomio del Presidente dell'Unione e/o del sindaco in cui si è svolta l'operazione;
 - 3) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1, punti 1, 2 e 3, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione economica orizzontale che, per l'eventuale progressione verticale.

Art. 61

Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
4. L' encomio del Presidente dell'Unione e/o del sindaco in cui si è svolta l'operazione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 62

Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulate dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
5. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso della cerimonia annuale di cui all'art. 61.

TITOLO VI

Patrono, bandiera e norme finali

Art. 63

Festa del Servizio

1. La festa del Servizio viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando coincidente con la data di costituzione del corpo intercomunale, per il Servizio di Polizia Locale dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po stante la sua costituzione in data 01.01.2015, la festa è fissata al giorno 08.01 di ogni anno che se cadente di domenica è spostata al Lunedì successivo.

Art. 64

Bandiera

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera ed un proprio emblema. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la propria bandiera è scortata da due Agenti i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.

Art. 65

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, alle disposizioni normative generali ed ai CCNL.

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga i preesistenti regolamenti del Servizio di Polizia Locale diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione .
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Piacenza

